

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI IN MATERIA DI TUTELA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DI VOLONTARIATO PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2016)

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, il Comune di TERNO D'ISOLA favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di TERNO D'ISOLA valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione locale.
3. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133¹, il Comune di TERNO D'ISOLA prevede misure di agevolazione per la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, in materia di tutela e di valorizzazione del territorio comunale.
4. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di TERNO D'ISOLA, anche l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185².

¹ Art. 24 ((Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.)) ((1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute)).

² **Art. 23 Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà** 1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità ((nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati)), indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma. 2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, ((la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione)). La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni ((del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)). 3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. 4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. ((Le spese)) per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ((ammesse)) in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti ((che le hanno sostenute)), nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono

5. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di TERNO D'ISOLA, anche l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10³.

6. Il presente regolamento disciplina la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio.

7. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ai servizi che il Comune di TERNO D'ISOLA garantisce in base alla legge e allo statuto comunale.

8. Il servizio di cittadinanza attiva è la manifestazione del contributo dei cittadini e delle associazioni al benessere collettivo ed è finalizzato alla partecipazione della tutela e della valorizzazione del territorio.

9. Nel presente regolamento, i partecipanti alla tutela e alla valorizzazione del territorio, con i progetti di cui al successivo articolo 4, siano essi singoli, ovvero associati, vengono definiti "cittadini attivi".

ARTICOLO 2

Oggetto del regolamento

1. L'attività della cittadinanza attiva disciplinata dal presente regolamento ha ad oggetto la tutela e la valorizzazione del territorio e di volontariato per servizi di interesse generale, considerato come base della convivenza e del benessere dei cittadini e delle forme associative di TERNO D'ISOLA.

ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

³ **Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.** 1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. 2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 123)). 4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. 5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. 6. **Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.**

2. Il Comune di TERNO D'ISOLA, promuovendo e valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni alla tutela e alla valorizzazione del territorio e di volontariato per servizi di interesse generale, incentiva tale partecipazione tramite forme di riduzione dei tributi comunali e/o **corrispettivi**, in relazione alla tipologia e all'importanza degli interventi nei quali la partecipazione attiva si manifesta.

3. Qualora gli interventi di tutela e valorizzazione del territorio o di volontariato per servizi di interesse generale, siano svolti da associazioni, la riduzione dei tributi comunali o dei corrispettivi dovuti può essere riconosciuta in capo ai cittadini che hanno effettivamente operato per il singolo progetto. A tale scopo, l'associazione attiva comunica preventivamente al Comune di TERNO D'ISOLA il nominativo degli associati che effettueranno l'intervento.

ARTICOLO 3

Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento sono:

- a) pulizia delle aree verdi (comprese le aree giochi per i bambini), delle piazze o delle strade nel territorio del Comune di TERNO D'ISOLA e facenti parte del patrimonio del Comune di TERNO D'ISOLA stesso;
- b) manutenzione delle aree verdi, delle piazze o delle strade nel territorio del Comune di TERNO D'ISOLA e facenti parte del patrimonio del Comune di TERNO D'ISOLA stesso;
- c) piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali, comprese le scuole, gli impianti sportivi, i centri sociali e le sale civiche;
- d) abbellimento delle aree verdi, delle piazze o delle strade nel territorio del Comune di TERNO D'ISOLA e facenti parte del patrimonio del Comune di TERNO D'ISOLA stesso;
- e) interventi di decoro urbano di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune di TERNO D'ISOLA e facenti parte del patrimonio del Comune di TERNO D'ISOLA stesso;
- f) interventi di recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune di TERNO D'ISOLA e facenti parte del patrimonio del Comune di TERNO D'ISOLA stesso.
- g) Attività di volontariato di interesse generale: attività nel settore sociale (ad es. iniziativa fresco solidale, attività di pre/post - scuola, sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini piedibus ecc.)

ARTICOLO 4

Presentazione dei progetti

1. Dal 01 marzo al 30 settembre di ciascun anno, cittadini singoli o associati possono presentare progetti attinenti all'articolo 3 del presente regolamento.

2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere la descrizione precisa dell'intervento, i tempi di realizzazione, le persone che intervengono e le attrezzature che saranno utilizzate. Nei progetti devono essere indicate precisamente le aree del territorio comunale interessate dai progetti presentati. I progetti devono avere finalità di interesse generale. **Nella realizzazione dei progetti, sono a carico dei proponenti tutti gli obblighi formativi, operativi ed assicurativi in tema di sicurezza ed infortuni sul lavoro previsti dalla legislazione vigente per il tipo di attività svolta. Qualora i suddetti obblighi non possano essere soddisfatti direttamente dal proponente, nella valutazione della proposta dovrà tenersi conto degli oneri che l'ente deve accollarsi per assicurare il soddisfacimento degli stessi.**
3. Gli interventi inseriti nei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono sovrapporsi alle attività dei soggetti ai quali il Comune di TERNO D'ISOLA ha affidato, anche con appalto, determinati servizi.
4. Gli interventi inseriti nei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono entrare in contrasto con le attività dei soggetti ai quali il Comune di TERNO D'ISOLA ha affidato, anche con appalto, determinati servizi.
5. I cittadini o le associazioni che hanno presentato i progetti si impegnano ad iniziare gli interventi previsti nei progetti entro 10 giorni dall'approvazione da parte della Giunta comunale di cui al successivo articolo 5.
6. E' consentito che gli stessi cittadini attivi presentino un progetto identico a uno presentato l'anno o gli anni scorsi dai medesimi cittadini attivi, e approvato dalla Giunta comunale ai sensi del successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

Valutazione dei progetti

1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento sono posti all'attenzione della Giunta comunale.
2. **Entro due mesi dalla presentazione**, la Giunta comunale delibera sui progetti presentati entro i termini indicati all'art. 4. La Giunta valuta i progetti e dà un ordine di priorità agli stessi, approvando e indicando quelli che potranno essere realizzati e le agevolazioni di cui al successivo articolo 12 del presente regolamento. **Nella valutazione dei progetti la giunta comunale dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente ed altresì garantire che alle minori entrate conseguenti all'approvazione del progetto, conseguano minori spese di pari valore nominale a carico della finanza dell'ente. La valutazione dell'equilibrio finanziario e di cassa dell'operazione potrà essere assunto con riguardo sia all'esercizio di competenza, per progetti consistenti in prestazioni di fornitura di beni e servizi, sia con riguardo ai benefici economico finanziari prevedibili su base pluriennale là dove il progetto realizzi beni durevoli.**

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento sono concesse sulle rate del tributo, indicato nel progetto stesso, successive alla realizzazione degli interventi di cui ai progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Prima della concessione, il responsabile del servizio comunale di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento trasmette alla Giunta comunale una dettagliata relazione nella quale viene riportato il grado di realizzazione raggiunto nell'attuazione degli interventi di cui ai progetti approvati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. La valutazione circa la congruità dei progetti rispetto al valore economico dell'agevolazione concessa viene eseguita sulla base di oggettivi parametri di raffronto a cura del responsabile del settore a cui il progetto si riferisce.

4 bis. La delibera della Giunta Comunale dovrà essere corredata del parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000. Qualora la delibera della Giunta Comunale implichi anche una variazione al bilancio per assicurare il vincolo dell'equilibrio di bilancio, saranno applicate le disposizioni all'uopo prescritte.

5. Per ciascun progetto approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, spetta l'agevolazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento per un solo anno.

6. Le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

ARTICOLO 6

Fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni

1. In ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione viene stanziato, nella parte relativa alla spesa corrente, un fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a compensare le minori entrate dei tributi di cui al successivo articolo 12.

3. Il totale annuo delle agevolazioni deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento non può essere superiore all'importo annuo del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La copertura del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ARTICOLO 7

Realizzazione dei progetti approvati

1. La realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta comunale è sottoposta alla supervisione del responsabile del servizio comunale che attiene all'intervento di cui al

progetto stesso. Il responsabile del servizio comunale può delegare la supervisione ad un altro dipendente comunale dello stesso servizio.

2. I tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto presentato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento devono essere rispettati. Il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo monitora costantemente il rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione.

3. Qualora i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto non vengano rispettati, **il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Giunta e, dopo una prima diffida ad adempiere nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione, determina la revoca dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento.**

4. In caso di rinuncia alla realizzazione del progetto da parte dei soggetti proponenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il responsabile del servizio comunale competente per il progetto determina la revoca dell'approvazione del progetto.

5 La conclusione del progetto è oggetto di collaudo tecnico amministrativo a cura del responsabile del servizio comunale competente che, attraverso processo verbale approvato con apposita determinazione, viene accertata la regolare esecuzione a regola d'arte del progetto. L'accertamento del collaudo tecnico amministrativo è condizione per il riconoscimento dei benefici consistenti nella riduzione degli obblighi tributari o corrispettivi nei confronti del Comune.

ARTICOLO 8

Assicurazione

1. I cittadini singoli che partecipano agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4, sono assicurati a cura e spese del Comune di TERNO D'ISOLA per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del progetto approvato ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, nonché per gli infortuni che gli stessi cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività del progetto medesimo.

2. I cittadini facenti parti di associazioni che abbiano presentato i progetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, approvati dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, dovranno essere assicurati a cura e spese dell'associazione di cui fanno parte.

3. I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

ARTICOLO 9

Attrezzature e dispositivi

1. Il Comune di TERNO D'ISOLA, se richiesto in sede di presentazione del progetto e fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4, fornirà ai cittadini attivi le attrezzature e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
2. Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo saranno forniti in comodato gratuito al cittadino attivo, che ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione del dispositivo stesso, che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento.
3. In caso di danneggiamento o di smarrimento delle attrezzature e dei dispositivi di cui al comma 2 del presente articolo, il cittadino attivo ne risponde direttamente.

ARTICOLO 10

Obblighi e responsabilità del cittadino attivo

1. Il cittadino attivo è tenuto a svolgere l'attività nel rispetto delle indicazioni del responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. Il cittadino attivo deve utilizzare le attrezzature e i dispositivi di cui all'articolo 9 del presente regolamento con la massima cura e attenzione.
3. **Qualora il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo riscontrasse delle gravi mancanze da parte del cittadino attivo, senza alcuna diffida, determina la revoca dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni in capo al cittadino attivo responsabile delle gravi mancanze, qualora tali sanzioni siano previste dalle normative o dai regolamenti vigenti.**

ARTICOLO 11

Contratti di sponsorizzazione

1. Nella valutazione dei progetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento si tiene conto di eventuali contratti di sponsorizzazione già stipulati dal Comune di TERNO D'ISOLA nei quali il Comune ha assunto il ruolo dello *sponsee*. Nel caso in cui gli interventi oggetto del contratto di sponsorizzazione stipulato siano in conflitto con i progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, la Giunta comunale non procede all'approvazione dei progetti stessi.
2. Nella stipulazione di nuovi contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune di TERNO D'ISOLA intende assumere il ruolo di *sponsee*, il Comune stesso tiene conto dei progetti già presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 12

Agevolazioni tributarie ai cittadini attivi

1. Le agevolazioni tributarie di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento si sostanziano in riduzioni:
 - a) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono superare il 50% dell'importo annuo dovuto per la TASI e il 20% per l'IMU per ciascun beneficiario.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 possono superare rispettivamente il 50% per la TASI e il 20% dell'IMU qualora il progetto approvato sia assistito da una relazione dei servizi sociali del comune che attesti le ragioni socio assistenziali dell'intervento;
- 3 bis. L'agevolazione di cui all'art. 5 del presente regolamento può riguardare anche i corrispettivi, dovuti a qualsiasi titolo all'ente, nel limite del 70% del dovuto, con esclusione di quelli che abbiano destinazione vincolata in base a disposizioni di legge o regolamento.
- 3 ter. In ogni caso l'agevolazione concessa dovrà essere assistita da una puntuale valutazione degli effetti sugli equilibri economico finanziari dell'ente.
4. Con la deliberazione di Giunta comunale di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, vengono determinate le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo spettanti ai singoli cittadini attivi, anche se associati.
5. Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo possono essere deliberate dalla Giunta comunale determinando l'importo monetario, ovvero la percentuale di riduzione del singolo tributo o corrispettivo.

ARTICOLO 13

Relazione della Giunta comunale al Consiglio comunale

1. Con cadenza annuale la Giunta comunale relaziona al Consiglio comunale sui progetti presentati, sull'attuazione degli interventi dei progetti approvati e sulle agevolazioni e riconoscimenti concessi.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di TERNO D'ISOLA.
2. L'approvazione dei progetti è subordinata all'istituzione di apposito fondo nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui l'agevolazione diviene esigibile.

